

CORTE UE

Erotic center, no alla minilva

DI FRANCO RICCA

La messa a disposizione di una cabina per la visione individuale di film che lo spettatore può liberamente scegliere non rientra nella nozione di cinematografo e non può, pertanto, fruire dell'aliquota Iva ridotta. Lo ha stabilito la Corte di giustizia Ue con la sentenza depositata ieri, 18 marzo 2010, nel procedimento pregiudiziale C-3/09. La vicenda è sorta in Belgio dove il giudice nazionale ha deciso di porre alla corte di giustizia la questione se una cabina contenente solo una persona, in cui questa persona può guardare film a propria scelta su uno

schermo televisivo, avviando la proiezione mediante inserimento di denaro, debba essere considerata come un cinema agli effetti della tassazione Iva agevolata consentita dalla normativa comunitaria.

Nella sentenza la corte osserva anzitutto che non esiste una nozione normativa di «cinema», per cui si rende necessario interpretare tale nozione in base al contesto di riferimento. Nel caso, poiché si tratta di applicare un'aliquota ridotta, la nozione va interpretata restrittivamente. Ciò posto, le varie manifestazioni e istituti per i quali è prevista la tassazione agevolata ai sensi dell'allegato H alla sesta direttiva

hanno in comune il fatto di essere accessibili al pubblico previo pagamento di un diritto di ingresso che attribuisce all'insieme delle persone che lo versano il diritto di fruire collettivamente delle prestazioni culturali e ricreative.

Ne deriva che la nozione di diritto di ingresso a un cinema, tenuto conto del significato abituale del termine e del contesto di riferimento, non può essere interpretata nel senso di comprendere il pagamento effettuato dal cliente per poter visionare individualmente uno o più film, oppure spezzoni di film, in un locale privato quali le cabine gestite dall'Erotic center.

La corte ha conseguentemen-

te statuito che l'espressione "diritto di ingresso ad un cinema", contenuta nell'allegato H, settima categoria, prima frase, della sesta direttiva (ora allegato III, n. 7, della direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006), va interpretata nel senso che non riguarda il pagamento effettuato da un consumatore per poter visionare individualmente film in un locale privato, quali le predette cabine.